

pluriennale d'azione che ha il compito di esaminare le nuove proposte per rendere più sicuro l'uso della rete; ha, infine, partecipato con un ruolo di primo piano alla riunione di esperti tenutasi a Copenaghen nei giorni 23 e 24 aprile 1998 sul tema « Garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle comunicazioni elettroniche: verso la definizione di un quadro europeo in materia di firma digitale e di cifratura ».

Per quanto concerne la recente individuazione di un sito Internet che per la vastità e la brutalità dei suoi contenuti viene purtroppo definito « tempio dei pedofili », l'onorevole Bono e gli altri colleghi interpellanti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per, da un lato, procedere all'immediato oscuramento del sito e, dall'altro, promuovere la definizione di una disciplina internazionale per un corretto impiego della rete telematica.

Relativamente al problema così rilevante da lei posto, facciamo presente che i dati segnalati identificano tre soggetti diversi: la società Global Entrepreneurs Network con sede a Saint Petersburg negli Stati Uniti, che fornisce tra gli altri un servizio di *web hosting*, cioè la possibilità di ospitare a pagamento, nei propri *server* (gli elaboratori di servizio), i siti *web* richiesti dai clienti; un sito contenente foto pornografiche coinvolgenti minori che, allo stato attuale degli accertamenti, appare essere ubicato in Russia, attraverso il quale si possono raggiungere altri analoghi siti; il nominativo Servey Shibaev, residente a Mosca, che potrebbe essere anche un nome di fantasia, indicato come destinatario finale dei pagamenti da effettuare per accedere ai siti pornografici in questione.

Vorremmo precisare al riguardo che le possibilità tecniche e giuridiche di oscuramento dei siti in argomento, all'origine o presso la società titolare del *server*, esulano allo stato attuale dalle possibilità dirette di un'autonoma iniziativa degli organi giudiziari o di polizia italiani, salva ovviamente la collaborazione che potranno assicurare gli organi giudiziari di

polizia dei paesi interessati, una volta accertata l'ubicazione degli impianti fondamentali.

A tal fine, comunque, il servizio di polizia postale e delle comunicazioni, effettuati gli accertamenti preliminari, ha già provveduto ad interessare il collaterale organo statunitense per l'adozione dei provvedimenti compatibili con quell'ordinamento giuridico, ed analoga comunicazione è in corso per i competenti organi russi. Numerose ulteriori indagini sono in corso relativamente ad altri soggetti coinvolti nel gravissimo fenomeno pedopornografico diffuso attraverso la rete Internet.

A titolo di esempio, si fa presente che il servizio di polizia postale e delle comunicazioni, in particolare, subito dopo l'entrata in vigore della legge 3 aprile 1998, n. 269, concernente norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù ha potuto completare un'impegnativa indagine denominata operazione *cathedral* in collaborazione con le polizie di altre 16 nazioni, utilizzando per la prima volta le innovative tecniche di investigazione previste dalla nuova legge, indispensabili per superare le numerose cautele adottate dai soggetti coinvolti, ed apparecchiature particolarmente sofisticate.

Gli esiti investigativi raggiunti hanno consentito all'autorità giudiziaria di disporre dunque numerose perquisizioni su tutto il territorio nazionale con il sequestro di un ampio materiale probatorio (apparecchiature *hardware*, immagini pedo-pornografiche) e l'arresto di quattro persone, mentre altre cinque sono state denunciate in stato di libertà. Nel dicembre scorso gli sviluppi dell'indagine hanno consentito di individuare altre due persone, rispettivamente residenti a Brescia e a Napoli, e di svolgere ulteriori perquisizioni, con il sequestro di diversi *personal computer* e copioso materiale *software*.

Sempre il servizio polizia postale e delle comunicazioni cura gli aspetti tecnici della collaborazione di polizia, parteci-

pando all'attività degli organismi internazionali che operano nel settore delle telecomunicazioni, tra cui il sottogruppo di lavoro High tech crime (criminalità delle tecnologie sofisticate) istituito nell'ambito del gruppo di lavoro sulla criminalità transnazionale del G7/P8.

Nel corso degli incontri tenutisi a settembre a Parigi, a novembre a Washington e a dicembre a Londra, oltre ad elaborate strategie di intervento nel settore, sono stati approntati i documenti di indirizzo politico comune finalizzati alla predisposizione delle norme legislative ritenute necessarie. Va sottolineato che la ricordata legge 3 agosto 1998, n. 269 fa della legislazione italiana una delle più avanzate del settore, per cui le esperienze condotte in Italia vengono considerate con molta attenzione dai partner europei.

Aggiungo che, in attuazione della stessa legge, sono state istituite, nelle questure, le sezioni specializzate presso le squadre mobili ed i nuclei di polizia giudiziaria. Questi ultimi hanno assorbito i preesistenti «uffici minori», mantenendo la denominazione, allo scopo di realizzare un ulteriore miglioramento dell'azione di prevenzione e di repressione in termini sia quantitativi sia qualitativi. Ai nuclei di polizia giudiziaria attivati presso le divisioni anticrimine sono affidate, invece, le funzioni di raccordo con gli enti e gli organismi preposti alla tutela dei minori e quelle di monitoraggio delle fenomenologie delittuose che li riguardano.

I nuclei citati si coordinano con le analoghe sezioni esistenti negli altri paesi attraverso le strutture già preposte alla cooperazione internazionale di polizia (Interpol, Europol e Sirene) e forniscono le informazioni acquisite alla direzione centrale della polizia criminale, affinché si possa delineare un quadro evolutivo delle fenomenologie criminali in questione, per le competenti attività di coordinamento e per la predisposizione delle occorrenti strategie anticrimine.

Questo è quanto abbiamo fatto e stiamo facendo, molto sensibilizzati, anche

in virtù della interpellanza di cui trattiamo, su un tema che riteniamo assolutamente di prima grandezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Bono ha facoltà di replicare.

NICOLA BONO. Onorevole sottosegretario, nella sua lunga e articolata risposta non ci ha meravigliato il fatto che il risultato delle iniziative finora effettuate fosse del tutto deficitario, quasi inesistente. Quello che ci inquieta è che non intravediamo alcuna iniziativa per il futuro degna di essere considerata rasserenante.

In termini molto pacati, ma fermi, ho la sensazione che il Governo italiano — a parte il disinteresse nei confronti di una risoluzione votata alla quasi unanimità dal Parlamento (solo 6 voti contrari contro i più di 380 favorevoli) e a parte le disposizioni vincolanti della legge che lei opportunamente poco fa richiamava, la n. 269 del 3 agosto 1998 — abbia, nei confronti del problema della pedofilia in generale e di quella attraverso Internet in particolare, una considerazione che rivela quanto meno una scarsa consapevolezza della portata e della gravità devastante del fenomeno. Se così non fosse, infatti, non avremmo fatto un elenco di azioni ordinarie di polizia o di presenze delle competenti rappresentanze italiane in riunioni internazionali, convocate da altri che si pongono giustamente alcuni problemi.

Grazie alla risoluzione parlamentare approvata il 12 marzo scorso, se il Governo fosse stato conseguente all'impegno che era in essa contenuto, si sarebbe fatto interprete a livello internazionale di una esigenza avvertita da tutto il mondo e che finora non ha trovato un alfiere disponibile a portarla avanti. In altre parole, il Governo italiano ha perso l'occasione di essere e di assumere la *leadership* mondiale nella lotta alla forma più devastante di insidia nei confronti delle giovani vittime dei pedofili, attraverso lo strumento telematico, che, proprio per la sua estrema diffusione e facilità di accesso, è pericolosissimo e rappresenta una vera e

propria bomba ad orologeria, che mina la sicurezza di tutti i bambini, di tutti i minori, di tutti coloro che non hanno un sufficiente grado di discernimento e di analisi critica di ciò che avviene attorno a loro.

Questa è l'amara considerazione. Quando si fa riferimento alle riunioni alle quali si è partecipato, non si precisa se qualcuna sia stata convocata dal Governo italiano, né si indica se quest'ultimo si sia fatto promotore nelle sedi internazionali — così come si chiede nell'interpellanza — di iniziative forti e cogenti per porre con estrema decisione il tema della definizione di una rete normativa che consenta di intervenire ovunque. La dichiarazione di impotenza che lei ha fatto poco fa, signor sottosegretario, a proposito dell'impossibilità di intervenire subito per la chiusura del sito che avevamo denunciato nell'interpellanza, è la prova che in questo momento manca una normativa che consenta di intervenire in qualunque parte del mondo, essendo già stato individuato convenzionalmente il criterio di intervento.

Certo, è difficile ed è normale che vi sia una discussione aperta, però è curioso — lo denuncio in questa sede — che a livello internazionale si stia arrivando a definire le possibilità di compravendita attraverso lo strumento Internet, ma che non si riesca, invece, ad elaborare una normativa internazionale per la difesa dei bambini.

Se vi è difficoltà a mettere insieme una serie di norme di vari Stati attorno al problema del commercio — tanto per fare un esempio —, avrebbe dovuto trovare priorità di soluzione l'altro della difesa dai pedofili.

In buona sostanza, chiediamo solo di essere conseguenti alle deliberazioni del Parlamento e denunciando, semmai, che non lo si è stati. Onorevole sottosegretario, chiediamo formalmente che il Governo italiano si faccia promotore da subito presso le sedi internazionali — per esempio l'ONU — di una risoluzione che impegni i Governi entro massimo sei mesi a trovare un luogo definito dove elaborare

una giurisdizione che abbia valenza planetaria in ordine alla gestione dello strumento telematico. È un'esigenza non più procrastinabile: proprio ieri, 20 gennaio 1999, quindi dopo che avevamo sollevato il problema con l'interpellanza urgente, a Parigi si è svolta una conferenza internazionale organizzata dall'UNESCO avente ad oggetto una legge globale contro i cyberpedofili.

Se il Governo italiano avesse assunto nei tempi giusti, e cioè quando il Parlamento le ha richieste, iniziative in questo senso, non dico che avremmo anticipato l'UNESCO — il problema non è arrivare primi —, ma certamente avremmo posto questioni che lentamente stanno cominciando ad emergere. A poco a poco si inizia a capire che vi è la necessità di addivenire ad una soluzione diversa.

Non vorrei addentrarmi nei vari aspetti delle vicende e nel ruolo giuridico dei vari soggetti. Mi preoccupa che non vi sia, anche nel mondo politico, unicità di intenti su questi problemi.

Un altro motivo per il quale abbiamo presentato l'interpellanza urgente riguardava una recente dichiarazione del senatore dei verdi Semenzato, che auspicava una modifica della recente legge contro la pedofilia, che lei opportunamente ha richiamato in termini positivi, signor sottosegretario. Invece il senatore Semenzato — e questo ci preoccupa molto — proporrebbe di modificarla nel senso di deresponsabilizzare i gestori di Internet per l'uso illegale dello stesso.

Quindi, sarebbe come dire che il Parlamento italiano ha sbagliato a ritenere che occorresse fare una battaglia ed una difesa dei minori anche attraverso lo strumento Internet perché c'è qualcuno, a livello di mondo politico, il quale ritiene che sia addirittura penalizzante per i gestori che dovrebbero controllare la legalità del materiale che viene trasmesso attraverso le loro strutture. Siamo veramente alla follia. Ritengo allora che la materia — mi sia consentito dirlo senza iattanza né volontà di polemica, ma con amarezza — sia trattata in maniera su-

perficiale, in modo evasivo, addirittura fuorviante rispetto alla gravità e drammaticità dei problemi.

Concludo ricordando che, come bene stabilisce la legge 3 agosto 1998, n. 269, la diffusione del materiale pornografico che raffigura minori di anni 18 è corpo di reato. Questa è la differenza tra pornopedofilia e pornografia normale: la diffusione di raffigurazioni del corpo e di atteggiamenti di natura sessuale di soggetti minori di 18 anni, i quali quindi non possono disporre liberamente di se stessi, è un reato in sé, mentre chi fa pornografia normale ed ha più di 18 anni sceglie liberamente e da questo punto di vista non è perseguibile.

Se allora c'è ancora chi utilizza — anzi questo rischio è crescente — lo strumento Internet per diffondere corpi di reato, per perpetrare reati e farne elemento di incoraggiamento, promozione ed invito alla proliferazione di questo stesso metodo di lavoro e di queste tendenze, occorre che vi sia una risposta forte da parte delle autorità e dello Stato. Peraltro, il nostro Parlamento è stato il primo al mondo a porsi con serietà e convinzione questo problema. Lo Stato italiano, quindi, non può continuare in un atteggiamento evasivo, ma deve assumere con forza iniziative conseguenti. Preannuncio quindi, signor Presidente, che noi siamo totalmente insoddisfatti della risposta ricevuta sia con riferimento all'inattività del passato, sia per quanto riguarda le iniziative future, che non abbiamo capito quali siano, ma che certamente non sono quelle che avremmo voluto.

Pretendiamo, allora, la difesa delle prerogative e della dignità di questa Camera che, quando approva delle risoluzioni, non approva carta straccia o norme che possono essere disattese, ma misure che il Governo è tenuto — non ha la facoltà di farlo — ad adempiere e vorremmo che anche lei, Presidente, si attivasse perché il Governo faccia di tutto affinché a livello internazionale si arrivi al più presto ad una normativa che disciplini il corretto uso dello strumento telematico Internet.

(Contenzioso relativo alla limitazione del numero chiuso nelle università)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Manzione n. 2-01510 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 3*).

L'onorevole Manzione ha facoltà di illustrarla.

ROBERTO MANZIONE. La vicenda oggetto dell'interpellanza riguarda, signor sottosegretario, le limitazioni dell'iscrizione alle università degli aspiranti studenti per alcune facoltà, in particolare quelle di medicina e odontoiatria; riguarda cioè il cosiddetto numero chiuso, che ha fatto in modo che molte università abbiano stabilito un tetto massimo di iscrizioni e, quindi, una possibilità di accesso limitato.

Sono stati mossi seri rilievi rispetto all'iter adottato dall'esecutivo sulla materia oggetto dell'interpellanza, trascurando la riserva di legge stabilita dalla Corte costituzionale per limitare il diritto allo studio.

In merito alla problematica, anche quest'anno si è aperto un notevole contenzioso davanti al giudice amministrativo, ai TAR ed al Consiglio di Stato che, in alcuni casi, hanno legittimato le tesi dei ricorrenti ammettendoli con riserva ai corsi di studi universitari. Alcuni TAR, proprio in considerazione di questo corposo contenzioso, hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale che, come tutti sappiamo, con sentenza n. 383 del 23-27 novembre 1998, anche se ha condiviso le eccezioni sollevate riguardo alla mancanza del potere regolamentare del ministro competente, ha tuttavia respinto le eccezioni di incostituzionalità rilevando che comunque il potere del ministro al riguardo sembrerebbe trovare un fondamento interpretativo in direttive comunitarie le quali, viceversa, avendo come destinatarie le università, tendono a garantire l'efficacia e la qualità dell'offerta formativa e non già a comprimerla. Come spesso accade, la Corte costituzionale ha approfittato dell'occasione per rivolgere al

legislatore l'invito a provvedere con urgenza ad una regolamentazione organica dell'intera materia anche al fine di prevenire e scoraggiare l'imponente contenzioso che ogni anno si apre proprio per la carenza legislativa lamentata.

Un intervento in sanatoria sarebbe riconducibile ai soli casi di pendenza di ricorsi straordinari, ovvero di ricorsi al TAR con sospensiva accolta, escludendosi quelli con sospensiva respinta o non decisa e che potrebbero eventualmente — perché non c'è alcun pregiudizio in caso di accoglimento o di rigetto della sospensiva — trovare successivamente un accoglimento nel merito, limitandosi però il beneficio — ed è questo uno dei nodi fondamentali della questione — soltanto ai ricorsi proposti fino all'anno 1997, escludendo quindi quelli proposti nell'anno 1998 e quindi migliaia di giovani che hanno presentato ricorso in presenza degli stessi vizi e illegittimità denunciate negli anni precedenti.

Sull'argomento che ho brevemente illustrato, vorrei comprendere quali iniziative il Governo intenda assumere.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ha facoltà di rispondere.

LUCIANO GUERZONI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo ascoltato dalla illustrazione che sinteticamente è stata fatta dall'onorevole Manzione, con l'atto di sindacato ispettivo al nostro esame si chiede al Governo quali iniziative intenda assumere per eliminare le situazioni di disparità che si sono prodotte di fatto negli accessi all'istruzione universitaria.

Vorrei innanzitutto dire che il Governo, ben a conoscenza delle disparità che si sono prodotte anche per effetto di contrastanti pronunce della giurisdizione amministrativa, conviene con l'onorevole interpellante che l'esercizio di un diritto costituzionale fondamentale, quale quello dell'accesso all'istruzione superiore, non

può rimanere affidato, in ogni caso, ad elementi di casualità o di territorialità in dipendenza delle diverse pronunce dei vari tribunali amministrativi regionali.

Detto questo, anticipando alcuni elementi della conclusione che cercherò di trarre, segnalo all'onorevole interpellante che l'auspicata estensione della cosiddetta sanatoria del contenzioso tuttora in atto, o in atto fino alla data del 31 dicembre 1998, sarebbe comunque a sua volta fonte di disparità ulteriori. Essa verrebbe infatti a sanare, come ha precisato l'onorevole Manzione, soltanto la situazione di coloro che hanno avuto un accoglimento — con ordinanza di sospensiva o con futura decisione di merito, presumendo che la possano avere — determinando così una disparità fra coloro che hanno avuto questo tipo di provvedimento in sede di giurisdizione amministrativa e coloro che hanno avuto un provvedimento opposto — per i primi ci sarebbe la sanatoria mentre per i secondi no — con un'ulteriore e pesante discriminazione nei confronti di quei ragazzi e di quelle ragazze che si sono uniformati all'ordinamento vigente e non hanno presentato ricorso, accettando l'esito delle prove di selezione per i corsi ad accesso limitato.

In ogni caso, il Governo intende in questa occasione rendere doverosamente conto al Parlamento delle iniziative intraprese e realizzate per disciplinare gli accessi all'istruzione universitaria con il duplice obiettivo di assicurare, in primo luogo, la parità di opportunità per tutti i cittadini, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3 della Costituzione repubblicana, e, in secondo luogo, la certezza del diritto. Riconosco fin d'ora che la risposta che darò, stante la complessità e la delicatezza della materia, non sarà esaustiva e neppure conclusiva, in quanto si tratta — come ha ricordato anche l'onorevole Manzione — di una situazione tuttora in evoluzione; il Governo dichiara di essere comunque attento e disponibile alle indicazioni che potranno giungere dal Parlamento. In questo senso, ciò che dirò

non intende avere natura conclusiva ma di informazione aperta ad ulteriori valutazioni.

Desidero svolgere rapidamente una duplice premessa. La prima, che può sembrare superflua — credo, anzi ne sono certo, che l'onorevole interpellante ne colga il significato — si riferisce all'impegno politico e programmatico del Governo per assicurare a tutti i cittadini il diritto agli studi universitari. Si è infatti in presenza, da un lato, di un diritto individuale fondamentale (l'accesso all'università) e, dall'altro, di un interesse vitale per il paese: l'aumento dei livelli di formazione dei nostri cittadini e, quindi, del paese nel suo insieme. Proprio nei giorni scorsi la stampa riportava indicatori statistici, ricordati anche dal governatore della Banca d'Italia, che evidenziano quanto il nostro paese sia tuttora in una situazione di arretratezza rispetto ai livelli di scolarizzazione e soprattutto di istruzione superiore esistenti negli altri paesi, con i quali pure l'Italia è chiamata a competere.

Su tale principio ed impegno politico e programmatico desidero esplicitare, appunto, una volontà ed un insieme di azioni, che ora non ho il tempo di illustrare, precise da parte del Governo.

La seconda premessa che vorrei fare, e spero di riuscire a darne prova, pur non illudendomi di convincere l'onorevole interpellante, attiene al fatto che in Italia, a differenza di altri paesi dell'Unione europea, non esiste in senso proprio il cosiddetto *numerus clausus* o, come si usa dire, numero chiuso. Non esiste, cioè, una limitazione complessiva agli accessi all'istruzione universitaria, che pure vi è in alcuni paesi europei, bensì una disciplina di programmazione degli accessi stessi per alcuni ben delimitati corsi, fermo restando che per tutti gli altri l'accesso è totalmente libero.

La conclusione che vorrei anticipare è che nel nostro paese l'accesso all'università, inteso nel senso di accesso all'istruzione universitaria e non a singoli corsi di studio, è comunque assicurato a tutti i cittadini.

Fornirò ora rapidamente il quadro della situazione nella quale ci troviamo, evocato con puntualità dall'atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno, anzitutto in termini di diritto. Desidero, infatti, richiamare rapidamente il quadro normativo, quale risulta dai più recenti atti legislativi prodotti dal Parlamento e, in sede di normazione secondaria, dal Governo, nonché dalle pronunce della giurisdizione sia amministrativa sia, come è stato ricordato, della Corte costituzionale. In primo luogo, possiamo partire dalla norma base che riguarda la disciplina degli accessi all'istruzione universitaria: l'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dalla legge n. 127 del 1997. Per effetto di quest'ultima modifica apportata dal Parlamento, è stato definitivamente chiarito, rispetto ad un contrasto interpretativo che si era realizzato nel regime definito dalla legge n. 341 del 1990, che è conferito al ministro il potere di introdurre in taluni casi, con propri provvedimenti, limitazioni degli accessi. In attuazione di questa norma, quale risulta — ripeto — dalla modifica introdotta dalla legge n. 127 del 1990, è stato adottato il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, che reca appunto la disciplina degli accessi: all'articolo 4 del decreto si prevede quali siano i corsi per i quali l'atto del ministro può intervenire per limitare l'accesso. I corsi sono quelli di diploma e di laurea afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia e alla facoltà di architettura, nonché, per casi particolari, su decisione del ministro, laddove si verificano, anche su richiesta degli atenei, determinate situazioni che rendano necessaria una limitazione.

A seguito di tale decreto (ricordo che è del luglio 1997, perché questo ha una rilevanza rispetto a tutto quello che si è prodotto successivamente) è stato adottato, anche in base all'esperienza compiuta nel corso dell'anno accademico 1997-1998, il decreto del 14 maggio 1998 da parte del ministro dell'università, con il quale sono state definite, limitatamente all'anno accademico 1998-1999, le procedure ed i parametri standard di riferi-

mento ai quali le università devono attecchire nell'avanzare al ministro richieste di programmazione degli accessi. Non dimentichiamo che, in base all'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificata dalla legge n. 127 del 1997, il potere finale di programmare l'accesso è conferito ad un provvedimento che comunque fa sempre capo al ministro.

Come gli onorevoli interpellanti hanno ricordato, nonostante questa normativa, sia legislativa sia amministrativa, si è registrato un vasto contenzioso per l'anno accademico 1997-1998, che ha dato luogo ad esiti contrastanti: una parte degli studenti ricorrenti è stata ammessa con riserva all'iscrizione ai corsi di studio, una parte non è stata ammessa, una parte ha rinunciato ad impugnare i provvedimenti limitativi adottati dalle università. Come è stato altresì ricordato, è all'interno del contenzioso 1997-1998 che viene sollevato l'incidente di costituzionalità per l'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dalla legge n. 127 del 1997, con una serie, abbastanza consistente, di ordinanze dei TAR di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità, prevalentemente sulla base del principio secondo cui l'accesso all'istruzione universitaria sarebbe oggetto di riserva relativa di legge, sicché il ministro non avrebbe potere di disciplinarlo in assenza di un'esplicita e formale delega legislativa.

Come è stato ricordato, ultimamente, con la sentenza n. 383 del 23-27 novembre 1998, la Corte costituzionale ha emesso una pronuncia, che in gergo tecnico è definibile come sentenza «interpretativa di rigetto», nel senso che la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dalla legge n. 127 del 1997.

Essa ha ritenuto, quindi, legittimo il conferimento di tale potestà all'esecutivo, nella persona del ministro *pro tempore* dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non di meno rilevando che, in

virtù del principio della riserva relativa di legge e in assenza di principi e criteri direttivi esplicitamente posti dalla norma stessa che conferisce il potere, quest'ultimo deve avere una delimitazione tale da evitare un eccesso di discrezionalità ed anche rischi di arbitrarietà.

La Corte costituzionale ha rinvenuto tale limitazione all'esercizio del potere del ministro — perché qui sta il nocciolo del problema — nelle direttive comunitarie, per quanto riguarda i corsi di studio oggetto di tali direttive, che sono stati nominativamente richiamati dalla Corte: corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria e architettura. Sono questi i quattro corsi di studio sui quali la Corte riconosce sussistere una direttiva comunitaria che contiene in sé i criteri di limitazione e, quindi, di legittimo esercizio del potere del ministro nel programmare gli accessi.

Questo è il quadro normativo nel quale ci troviamo oggi ad operare. A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 23-27 novembre 1998, in data 4 dicembre il ministro ha inviato un atto indirizzato alle università italiane — che, come ben sappiamo, operano in un regime, costituzionalmente garantito, di autonomia — invitando gli atenei a prendere atto della pronuncia della Corte costituzionale e, quindi, a regolarizzare definitivamente le iscrizioni fatte con riserva per l'anno accademico 1997-1998 (quindi, anteriormente alla pronuncia della Corte) e proponendo, contestualmente, alle università l'opportunità di riaprire i termini delle iscrizioni per l'anno accademico 1998-1999, così da consentire agli studenti che avevano fatto ricorso prima della sentenza della Corte, di potersi iscrivere ad altri corsi di studio, ad accesso non limitato, senza alcun onere aggiuntivo.

Questo è il quadro della normativa che disciplina la materia e delle iniziative che il Parlamento e il Governo hanno recentemente assunto. La situazione nella quale oggi ci troviamo ad operare — come è stato ricordato opportunamente e puntualmente nell'interpellanza dell'onorevole Manzione — vede tuttora un contenzioso

pendente, instaurato prima della sentenza della Corte e, ancora una volta, con esiti contrastanti da parte dei provvedimenti della giurisdizione amministrativa.

La situazione è tuttora in evoluzione, perché quotidianamente vengono notificate al Ministero pronunce della giurisdizione amministrativa. Ecco perché la mia risposta non può essere conclusiva.

A fronte di tutto ciò, nell'interpellanza si auspica un provvedimento di sanatoria del contenzioso in atto alla data del 31 dicembre 1998.

Per comune memoria, vorrei richiamare all'attenzione dell'onorevole Manzione il fatto che la pronuncia della Corte costituzionale fa stato, quanto meno per i quattro corsi che la Corte riconosce oggetto di direttiva comunitaria e che indica nominativamente. Dopo tale pronuncia, a mio avviso, un provvedimento di sanatoria non può che essere determinato attraverso una soluzione legislativa, cioè con una norma di legge, la quale però si presenta comunque problematica, perché in qualche modo dovrebbe non porsi in contrasto con il giudicato della Corte. Qualora si predisponesse una sanatoria per tutto il contenzioso, la norma di legge verrebbe comunque a porsi in contrasto con le direttive comunitarie rispetto ai corsi di studio in questione (per gli altri, non richiamati dalla sentenza della Corte, il problema del numero programmato non esiste più).

Ma la soluzione legislativa si presenta problematica anche dal punto di vista dell'incertezza temporale. Le università, recependo l'indirizzo del ministro, hanno riaperto i termini, generalmente fino al 31 gennaio 1999, per consentire ai giovani interessati al contenzioso di potersi iscrivere ad altri corsi di studio senza alcun onere aggiuntivo. Se non dovesse intervenire in tempo l'auspicata soluzione legislativa, una volta decorso il termine richiamato, questi ragazzi e ragazze si troverebbero ad avere perso, in modo irreparabile, un anno di studi.

D'altronde, la soluzione legislativa è l'unica possibilità che vedo per sanare eventualmente il contenzioso in atto. Può

darsi che altri contributi ci illuminino di più, ma credo che questa conclusione sia difficilmente contestabile, visto che è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale. Ciò detto, dobbiamo tenere conto anche dei dati di fatto. E vorrei richiamare soltanto due esempi per illustrare la realtà sottostante alla problematica della programmazione degli accessi all'università. Ricordo preliminarmente che l'atto con cui viene previsto il numero di posti per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria è un decreto del ministro dell'università sentito il ministro della sanità; l'intesa con il ministro della sanità è necessaria perché si tratta dell'organo responsabile della programmazione sanitaria e quindi del fabbisogno di personale per il relativo comparto. Ebbene, per l'anno accademico 1997-98 il decreto ministeriale ha previsto per il corso di laurea in medicina e chirurgia 6.462 posti. Sono state presentate 26.576 domande di iscrizione, con un rapporto del 411 per cento rispetto ai posti ammissibili in base alla programmazione sanitaria ed alle direttive comunitarie. Per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria il decreto ministeriale ha previsto 549 posti; sono state presentate 11.051 domande di iscrizione, con una percentuale del 2.013 per cento sui numeri previsti e sostenibili. Questa è la dimensione quantitativa del fenomeno.

Per l'anno accademico 1998-99 — quello che più direttamente oggi ci interessa — voglio richiamare soltanto i dati di odontoiatria: posti assegnati dal decreto alle università e ripartiti tra le università per le immatricolazioni: 604; numero di ricorsi notificati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla data del 12 gennaio 1999: 2.175, cioè quattro volte il numero dei posti previsti dalla programmazione degli accessi.

Voglio soltanto far presente che i ricorsi notificati al Ministero sono solo una parte del totale dei ricorsi: quotidianamente siamo raggiunti da nuove notificazioni.

Questa dimensione quantitativa del problema deve essere tenuta presente e deve costituire motivo di preoccupazione e di consapevolezza per tutti: stiamo parlando di un sistema formativo, e dell'università come istituzione che ha la responsabilità di assicurare una formazione di livello universitario.

Con i numeri che ho citato, non vi è università che possa assicurare questo risultato: ventiseimila domande di immatricolazione all'università per il corso di laurea in medicina significano l'impossibilità assoluta, materiale di poter fornire — al di là dei dati della programmazione — un risultato formativo.

Non dimentichiamo, inoltre, che si tratta di corsi soggetti a direttiva comunitaria; se ci discostassimo dalle direttive comunitarie commetteremmo un grave danno nei confronti, prima di tutto, dei nostri giovani: questi titoli di studio uscirebbero infatti dalla libera circolazione in Europa e sarebbero declassati, in quanto non corrispondenti ai parametri formativi che ci vengono imposti dalle direttive comunitarie.

Voglio anche ricordare l'effetto di iniquità che si verrebbe a produrre per effetto di eventuali provvedimenti di sanatoria. Vi è inoltre il rischio che gli atenei — di fronte ad un provvedimento di sanatoria, ancorchè adottato con soluzione legislativa — siano indotti, per cause di forza maggiore e per impossibilità materiale, a sospendere l'attivazione dei corsi.

Come si può vedere, si tratta di una problematica che presenta elementi delicatissimi, dal punto di vista del diritto e dal punto di vista attuale.

In conclusione, il Governo vuole assicurare l'onorevole interpellante e, attraverso lui, il Parlamento e l'opinione pubblica, che sta seguendo con estrema attenzione questa problematica e che sta valutando le possibili vie d'uscita.

In ogni caso, il Governo è aperto al contributo, alle iniziative e agli indirizzi che possano eventualmente pervenire all'esecutivo da parte delle forze politiche e del Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Manzione ha facoltà di replicare.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, comincerò subito dicendo che non posso considerarmi completamente soddisfatto.

Eviterò di entrare nel merito delle disquisizioni sul diritto allo studio e di polemizzare sulla specificazione della differenza tra numero chiuso ed accesso programmato perché, rispetto alla sostanza — che è quella che dovrebbe continuare ad interessarci —, la forma delle definizioni conta poco.

Mi rendo conto della notevole complessità del problema. Ringrazio il sottosegretario per la risposta che — per lo meno sotto il profilo della illustrazione della problematica — è stata esaustiva.

Dobbiamo, tuttavia, cercare di compiere, tutti insieme, uno sforzo maggiore.

Mi rendo conto che la disparità territoriale derivante dalla diversità sostanziale delle decisioni assunte dalle giurisdizioni amministrative, rispetto alle istanze provenienti dai soggetti interessati, rappresenta un problema che coinvolge non solo il panorama complessivo che attiene al mondo dell'istruzione e dell'accesso all'università, ma anche le problematiche collegate all'esistenza di uno Stato di diritto che meriti, effettivamente, questo appellativo. Uno Stato nel quale si possano far valere i diritti sapendo che esiste un iter rispetto al quale la soluzione, bene o male, è delineata, e non uno Stato che riconosce soltanto ad alcuni, o peggio ancora soltanto in alcune aree geografiche, un diritto che poi coincide con esigenze sostanziali.

Dobbiamo però riconoscere che probabilmente una valutazione dovrebbe essere fatta anche rispetto al 1998. Sappiamo tutti che la sentenza della Corte costituzionale è del 23-27 novembre 1998 e quindi non è possibile assolutamente arroccarsi dietro alle date per dire che il fenomeno concernente il 1998 è un feno-

meno del quale il Governo non può « disporre ».

Non è possibile dunque limitare quella regolarizzazione alla quale lei ha fatto riferimento, e che peraltro è stata richiamata nella nota del ministro che correttamente — di questo bisogna dargliene atto — ha provveduto a chiedere alle università, che conservano quella loro autonomia, di valutare l'opportunità di disporre affinché vi sia la possibilità fino al 31 dicembre di consentire a coloro i quali non sono stati ammessi nelle altre facoltà di potersi iscrivere.

Tutti insieme dobbiamo cercare di fare qualcosa di più. Vorrei che in ogni caso il ministro, che ha espressamente avuto dal legislatore una delega specifica in questa materia, quella di programmare l'accesso in alcuni casi, e che quindi ha ancora la possibilità di intervenire, rivalutasse in maniera concreta l'opportunità di intervenire anche rispetto al 1998-1999.

Mi rendo conto delle problematiche giuridiche complesse che il sottosegretario ha in maniera precisa e puntuale illustrato, però a volte la politica, quando interpreta le esigenze vere delle persone, deve riuscire anche a colmare quel deficit legislativo che in qualche modo esiste. D'altra parte, come gruppo, ma penso anche tutti insieme, come Parlamento, dovremo cercare di farci carico del problema (probabilmente questa interpellanza deve essere considerata come un momento di stimolo), perché mi rendo conto che il Governo non può essere lasciato « solo » in ordine a questioni del genere.

Sono convinto però che se, tutti insieme, riuscissimo a rivendicare la voglia di fare in modo che quello Stato che tutti auspichiamo sia in qualche modo tangibile, allora probabilmente saremmo in grado di risolvere il problema; comunque lo riproporrò in seno alla Commissione competente (mi risulta che sull'argomento sia già stata presentata una risoluzione). Cercheremo di essere « vicini » al Governo, convinti che quest'ultimo, come noi, abbia la voglia e l'esigenza di risolverlo.

(Controllo della cassa di risparmio di Savona)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Grimaldi n. 2-01515 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 4).

L'onorevole Nesi, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

NERIO NESI. Rinuncio ad illustrarla e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, ha facoltà di rispondere.

ROBERTO PINZA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. L'interpellanza si riferisce alle vicende che negli ultimi due anni hanno interessato la fondazione cassa di risparmio di Savona in relazione alla cessione della partecipazione maggioritaria detenuta nella cassa di risparmio di Savona Spa e alle preoccupazioni espresse dagli enti locali, dalle associazioni delle categorie economiche e culturali nonché dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori della Carisa per la salvaguardia dell'autonomia della banca e dei livelli occupazionali e contro la cessione della Carisa da parte della fondazione « ad ogni entità bancaria sovrapposta sul territorio in cui la medesima è presente ».

Gli interpellanti, tra l'altro, evidenziano che è stato sostituito il segretario generale della fondazione; che il consiglio di amministrazione è composto, tra gli altri, dal professor Bartolini, indagato per i reati di corruzione ed abuso d'ufficio; che da oltre un anno la fondazione, in carenza dell'approvazione del bilancio preventivo 1997-1998 da parte del consiglio, poi approvato nel giugno 1998, non svolge alcuna attività istituzionale; che con sentenza del TAR del Lazio è stato accolto il ricorso della Carisa Spa avverso il diniego della Banca d'Italia all'approvazione della modifica dell'articolo 5 dello statuto che prevede il diritto di prelazione a favore

delle casse di risparmio, « abrogata con legge n. 474 del 1994 »; che la procura della Repubblica di Savona avrebbe aperto una nuova indagine a carico del professor Bartolini e di tutto il consiglio della fondazione in relazione alla predisposizione ed approvazione del bilancio consuntivo 1996-1997.

In relazione a quanto precede si è chiesto, in particolare, di conoscere quali azioni di vigilanza e di controllo ha svolto e intenda svolgere questa amministrazione per accertare la correttezza dell'operato del consiglio della fondazione e sulla base di quali valutazioni obiettive la stessa fondazione si appresti a vendere azioni Carisa; con quali provvedimenti il Ministero intenda impedire che vengano assunte decisioni che possano nuocere alle realtà economiche e sociali savonesi; le motivazioni che hanno indotto questo Ministero ad approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio 1998-1999 predisposto dalla fondazione. Al riguardo, per quanto concerne la revoca del segretario generale, a norma dello statuto della fondazione, e segnatamente dell'articolo 9, la nomina e la revoca del segretario generale, che è a capo degli uffici e del personale dell'ente, rientrano nell'esclusiva discrezionalità del consiglio di amministrazione.

Circa la posizione dei consiglieri di amministrazione citati, si premette che, recentemente, è stata archiviata l'inchiesta a carico dell'ex presidente della fondazione professor Bartolini, indagato per corruzione ed abuso d'ufficio insieme al direttore generale della Carige Spa, in quanto « la notizia di reato è risultata infondata ».

I consiglieri di nomina ACRI hanno ricevuto l'incarico a norma dell'articolo 6 dello statuto dell'ente che prevede la presenza in consiglio di quattro consiglieri nominati dall'ACRI. Si fa presente, peraltro, che sulla base del regolamento approvato dall'associazione nel febbraio 1997, le nomine da parte dell'ACRI avverranno in una terna di nominativi in-

dividuati tenendo conto delle informazioni acquisite presso la presidenza delle fondazioni.

La nomina del presidente e del vicepresidente è avvenuta a maggioranza assoluta e la votazione si è svolta mediante scheda segreta, come prevede l'articolo 8 dello statuto.

Il bilancio preventivo 1997-1998 sui singoli punti non fu approvato nei tempi previsti in quanto la relativa delibera di approvazione adottata dal consiglio di amministrazione non venne mai sottoscritta dal presidente in carica. Successivamente lo stesso documento, riapprovato dal nuovo consiglio e regolarmente sottoscritto, è stato approvato dal Ministero in data 6 luglio 1998.

Per quanto concerne il diritto di prelazione in favore delle casse di risparmio contenuto nello statuto della Carisa Spa, si osserva che la fondazione nel novembre 1996 si impegnò, con un contratto preliminare, a cedere alla Banca toscana il 51 per cento delle azioni detenute nella società conferitaria a condizione che dallo statuto della banca partecipata fosse eliminato il diritto di prelazione previsto dall'articolo 5 a favore delle casse di risparmio e monti di credito su pegno e delle società finanziarie o bancarie da esse controllate, « in caso di cessione » — così il testo statutario — « per qualsiasi motivo, anche a seguito di autorizzazioni ai sensi di legge ».

Com'è noto, sulla deliberazione con la quale l'assemblea straordinaria della Carisa, in data 10 gennaio 1997, approvò la modifica dell'articolo 5 dello statuto, la Banca d'Italia non ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 56 del testo unico bancario n. 385 del 1993, motivando il proprio diniego con l'osservazione che la predetta modifica statutaria avrebbe potuto avere effetti negativi sulla sana e prudente gestione della banca a causa della situazione di conflittualità fra i soci e del conseguente rischio di un ritardo nel programma di risanamento della Carisa.

In data 3 ottobre 1998, il TAR del Lazio, nell'accogliere il ricorso presentato dalla Carisa Spa contro la Banca d'Italia

in quanto l'organo di vigilanza non avrebbe potuto porre « a base del diniego » — si legge nella motivazione — « la considerazione che sussistevano controversie in corso sugli assetti proprietari, con conseguenti riflessi negativi sulla sana e prudente gestione della banca stessa » ha, peraltro, precisato che la modifica statutaria non avrebbe potuto pregiudicare le ragioni di chi poteva vantare la prelazione prevista in precedenza, giacché non si sarebbero potuti in ogni caso vanificare gli effetti di un diritto di prelazione esercitato prima della modifica statutaria stessa.

Relativamente all'abrogazione, ai sensi della legge 30 luglio 1994, articolo 1, comma 7-bis, degli articoli 19 e 21 del decreto legislativo n. 356 del 1990, che prevedevano l'obbligo che la maggioranza delle azioni delle banche conferitarie fosse detenuta da enti pubblici, la stessa sentenza del TAR opera una distinzione fra il comma 5 dell'articolo 5 dello statuto che esplicitamente si riferisce alle predette disposizioni, ed il comma 6 che, invece, ad avviso del tribunale amministrativo, è ispirato alla volontà di mantenere comunque entro l'alveo originario della categoria casse di risparmio e monti di credito su pegno il controllo delle società bancarie derivanti dalla ristrutturazione di enti di tale categoria.

In relazione al bilancio consuntivo 1996-97, oggetto di indagine da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Savona, questo Ministero, con nota del 18 novembre 1998 indirizzata alla fondazione, ha rilevato che era stato inserito nel rendiconto patrimoniale la quota di azioni della partecipata Carisa Spa — pari a un milione di titoli per un controvalore di 2.320 milioni di lire — che risulta ceduta alla Banca toscana in data 28 aprile 1997. Il predetto controvalore era stato poi allocato nel passivo quale debito per restituzione nei confronti dell'acquirente, con conseguenti rettifiche apportate al conto economico. Ciò posto, si è invitata la fondazione a riformulare il documento contabile, in quanto si è ritenuto che, per motivi di correttezza con-

tabile, la cessione di un milione di azioni Carisa alla Banca toscana, nelle more della definizione, in via giudiziaria o negoziale, della questione relativa alla validità ed efficacia della transazione oggetto di controversia, dovesse essere evidenziata nel bilancio consuntivo, tenuto conto che trattasi di operazione effettivamente avvenuta che ha prodotto effetti economici e patrimoniali per l'ente.

Tutto quanto sopra precisato, con particolare riferimento alle richieste formulate dagli interroganti, si fa ancora presente che (punti 1 e 2) sono stati svolti i compiti di vigilanza da parte degli uffici del Tesoro sulla fondazione Carisa seguendo tutte le vicende degli ultimi anni ed esaminando con particolare attenzione, sotto l'aspetto della legittimità, gli atti posti in essere dal consiglio d'amministrazione, tanto che il ministro, in data 24 giugno 1997, conferì l'incarico all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale del tesoro di valutare l'esistenza di irregolarità procedurali o sostanziali nell'operato della fondazione nonché la situazione complessiva determinata dai contrasti in atto.

Da ultimo, in data 10 dicembre 1998, si è provveduto a chiedere alla fondazione di voler chiarire i termini delle nuove proposte di acquisto della partecipazione nella conferitaria formulate sia dalla banca Carige che dalla Banca toscana e le considerazioni alla base dell'eventuale scelta dell'una o dell'altro soluzione, in relazione ai vantaggi che potrebbero derivarne non solo per l'ente, ma anche per lo sviluppo della banca conferitaria e per la comunità locale.

La fondazione ha comunicato, in data 23 dicembre 1998, che la Banca toscana ha fatto pervenire « una sua più concreta proposta » con lettera del 4 dicembre 1998. A tale lettera la fondazione riferisce di aver risposto, in data 7 dicembre, invitando la predetta banca ad inviare, entro il termine di dieci giorni, « una precisa e circostanziata offerta basata su di una serie di prescrizioni tendenti ad ottenere una proposta definitiva ».

La Banca toscana, il 16 dicembre, ha inviato una proposta che recepisce le citate prescrizioni e chiarisce le intenzioni di acquisto della banca.

In relazione a tale scambio di note, la fondazione ha fatto sapere di essere ora nelle condizioni di poter vagliare la situazione, alla luce delle precise proposte avanzate da entrambe le banche, e di assumere le più opportune decisioni.

A seguito delle determinazioni che verranno assunte dalla fondazione Carisa il Ministero potrà esprimersi sulla legittimità delle scelte effettuate e dei comportamenti tenuti dagli amministratori nella circostanza.

È stato, infatti, indirizzo costante di questo Ministero ritenere che il merito delle scelte in ordine alla dismissione della partecipazione bancaria detenuta dalle fondazioni, laddove esse non contrastino con gli interessi attribuiti alla cura del Ministero del tesoro, rientra nell'autonomia delle singole fondazioni, fermi restando i poteri di vigilanza creditizia attribuiti alla Banca d'Italia.

Infine, il bilancio preventivo relativo all'esercizio 1998-1999 è stato approvato da questo Ministero con lettera del 15 ottobre 1998, dal momento che tale documento contabile non presentava anomalie che, nel caso specifico, giustificassero il diniego dell'approvazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Nesi, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

NERIO NESI. Ringrazio il sottosegretario Pinza per la risposta che ci ha dato, che mi sembra molto dettagliata e seria, come sempre da parte sua. Questa è la prova che siamo passati dalla foresta pietrificata alla giungla selvaggia, dove le banche si mangiano l'una con l'altra e le fondazioni compiono atti che faticosamente il Tesoro dichiara legittimi.

La cassa di risparmio di Genova fa una causa alla Banca d'Italia: sono tutte questioni che dimostrano l'assoluta instabilità di un sistema, il che è abbastanza logico pensando che esso è in divenire,

molto incerto. In tutta la vicenda si manifesta una serie di atti che danno l'idea di una fondazione, quella di Savona, che certamente non è nel pieno possesso della sua capacità di decidere.

Quello che secondo me il Ministero del tesoro non recepisce e forse non poteva recepire per i suoi compiti (come *authority* delle fondazioni però probabilmente poteva farlo) è il fatto che la fondazione della cassa di risparmio di Savona con questo suo comportamento si pone in contrasto con l'intera società civile della stessa Savona. Basta scorrere l'elenco delle associazioni, delle persone, degli enti, degli organismi ufficiali che si oppongono a questa operazione per rendersi conto come la fondazione, che dovrebbe rappresentare gli interessi della città di Savona (non dimentichiamo come nascono le fondazioni) compie invece azioni in pieno contrasto con tutto quello che vorrebbe la città.

È noto, signor sottosegretario, che quando parlo di tutta la città non mi riferisco alle forze del centro, della sinistra o della destra: mi riferisco proprio a tutta la città, di sinistra, di destra e di centro. Ora, ci sarà qualche ragione che provoca questa profonda disistima della città di Savona nei confronti della fondazione e dei suoi attuali reggitori? Ecco, forse questa è la mancanza che noto in una relazione, peraltro così dettagliata, come quella che ci ha letto il sottosegretario Pinza e per questa ragione mi dichiaro insoddisfatto.

(Disciplina delle scommesse ippiche)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Selva n. 2-01548 (*vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 5*).

L'onorevole Losurdo, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

STEFANO LOSURDO. Rinuncio ad illustrarla e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole ha facoltà di rispondere.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il Ministero per le politiche agricole e il Ministero delle finanze stanno seguendo con grande attenzione le vicende legate alla situazione di disagio che sta attraversando in queste settimane il mondo dell'ippica e che è sfociata nelle clamorose azioni di protesta dei giorni scorsi.

Io ritengo che un passo decisivo e indispensabile per rideterminare l'assetto del settore sia sicuramente il riordino dell'UNIRE, peraltro già previsto dalla legge istitutiva del Ministero per le politiche agricole.

Voglio dire all'onorevole Losurdo che lo schema di regolamento è già stato predisposto ed è in fase di avanzato confronto con le parti interessate. Proprio in questo momento, presso il Ministero per le politiche agricole, è in corso una riunione in cui viene illustrato alle categorie il testo di riforma dell'UNIRE che è stato predisposto dal Governo. Lo schema di riordino tiene in larga parte conto delle esigenze che sono state manifestate dal mondo dell'ippica e che, debbo dire, sono state fatte proprie anche dagli interpellanti. In particolare, è prevista la costituzione di un ente pubblico economico, proprio per consentire l'auspicata sburocratizzazione e lo snellimento delle procedure, in linea con i principi sanciti dalla legge n. 59 del 1997. L'ente opererà tenendo conto, ovviamente, dei diversi livelli di responsabilità istituzionale, rapportandosi quindi, oltre che con lo Stato, con le regioni, proprio per sostenere lo sviluppo dell'ippicoltura in tutte le sue componenti e a tal fine è prevista la predisposizione di un piano nazionale di indirizzo e di coordinamento dei programmi regionali di intervento.

Per quanto concerne gli altri aspetti della problematica relativa al settore, credo sia opportuno ricordare che, con il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, è stato emanato il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, nonché per il

riparto dei proventi. Tale normativa, come è noto, ha trasferito ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole le competenze in materia di giochi e scommesse ippiche, che prima erano spettanti all'UNIRE, ribadendo che l'intero ammontare dei proventi netti derivanti dall'esercizio degli stessi continuerà ad essere devoluto all'UNIRE stessa, per l'espletamento dei compiti istituzionali.

In ottemperanza a tale normativa, i ministeri competenti hanno provveduto alle seguenti misure: trasferimento della gestione del totalizzatore nazionale, in precedenza esercitata dai privati, al Ministero delle finanze; predisposizione del bando di gara, ai sensi delle norme comunitarie, per l'affidamento in concessione dei servizi relativi alla raccolta della scommessa « tris » e di quelle alla stessa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato regolamento di riordino ed invio dello stesso al Consiglio di Stato per il previsto parere, in modo da poter pubblicare il bando nella *Gazzetta Ufficiale* europea e nazionale entro il febbraio 1999; predisposizione dei bandi di gara ai sensi delle norme comunitarie per l'attribuzione delle concessioni per 671 nuove agenzie ippiche, bandi la cui pubblicazione avverrà entro gli stessi termini di quello relativo alla Tris; contemporaneamente sono inoltre in via di definizione le convenzioni tipo per gli ippodromi, per le agenzie e per gli allibratori; decreto istitutivo della Commissione di controllo sulla regolarità delle corse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998.

Sarà altresì emanato il decreto interministeriale concernente i criteri cui l'UNIRE dovrà attenersi per la gestione del segnale televisivo.

Per quanto concerne l'aspetto tributario, è stato approvato in via definitiva in data 11 dicembre 1998 il decreto legislativo di riordino dell'imposta unica che prevede, tra l'altro, aliquote diversificate per i concorsi pronostici e per le scommesse, in occasione della diversa natura delle due fattispecie impositive. I concorsi pronostici si riferiscono ad eventi con

cadenza settimanale, mentre le scommesse riguardano eventi a cadenza giornaliera e sono caratterizzate dalla ripetizione della scommessa nell'arco della stessa giornata.

In questo quadro non appare conveniente equiparare la tassazione dei giochi e delle scommesse, come richiesto nell'interpellanza, perché l'attuale aliquota prevista per i concorsi pronostici (pari al 26,80) non può essere applicata anche alle scommesse, che non sopporterebbero un tale livello di imposizione.

Per quanto concerne, infine, l'auspicata modifica del sistema « a riferimento », si osserva che l'utilizzo di tale sistema è già vietato sia per le scommesse ippiche che per quelle sportive, rispettivamente dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e dall'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174.

PRESIDENTE. L'onorevole Losurdo, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

STEFANO LOSURDO. Prendo atto di quello che ha detto il sottosegretario Borroni e che, se non sbaglio, si starebbe svolgendo un incontro presso il Ministero dell'agricoltura. Quindi, il giudizio potrà essere espresso in seguito, quando conosceremo i risultati dell'incontro.

Comunque, in relazione alla risposta che è stata fornita sono soddisfatto per la parte che ha accettato il contenuto dell'interpellanza, ma non posso dirmi completamente soddisfatto perché devo riscontrare che manca ancora una nuova filosofia, che secondo me lo Stato dovrebbe avere in relazione al vasto mondo dell'ippica.

Mi auguro che da questi incontri — che probabilmente saranno scontri — tra le parti possa emergere tale filosofia nel gestire e nel trattare i problemi del mondo dell'ippica, che non deve essere più concepito, in una visione ottocentesca, come un mondo di ricchi e perditempo che giocano agli ippodromi in una atmosfera rarefatta di eleganza ormai desueta. Il mondo dell'ippica ha ormai un ampio

rilievo economico: nel settore lavorano infatti oltre 50 mila persone, un numero cospicuo.

Se si parte da questa convinzione — ed io mi auguro che la nuova filosofia potrà in futuro impregnare l'attività di governo ed il nuovo regolamento —, sicuramente lo Stato saprà individuare misure più opportune. *Ad colorandum* voglio suggerirne qualcuna: lo Stato potrebbe rinunciare alla quota di entrate dell'erario in ordine al *boom* di nuovi giochi — non sono scommesse — che in questo momento stanno deliziando gli italiani e che, per carità, sono perfettamente legittimi. Questa minore entrata dell'erario dovrebbe essere invece riversata sul settore dell'ippica nel quale lavorano, come ho ricordato prima, 50 mila persone e che ormai, superata la visione ottocentesca del mondo degli scommettitori perditempo o dei « signorini », è un fatto economico vero e proprio che, come tale, va tutelato anche perché il destino di 50 mila persone deve essere assolutamente protetto.

A mio avviso negli anni scorsi lo Stato ha volutamente ignorato questo settore e la soluzione dei suoi problemi; in un certo senso il lungo commissariamento lo dimostra. La verità è che vi sono i giochi ad alto rischio, i quali in un certo senso sono stati privilegiati e stimolati dallo Stato che per questo si è meritato la definizione di « Stato biscazziere ». Le scommesse sono tutt'altra cosa. I giochi ad alto rischio, infatti, assicurano vincite a pochissime persone, ma di entità stratosferica, mentre le scommesse danno al giocatore anche una valenza di capacità di individuazione, di valutazione critica dell'oggetto della scommessa.

Lo Stato ha privilegiato il gioco ad alto rischio meritandosi appunto, lo ripeto, l'appellativo di « Stato biscazziere » ed ha trascurato invece il mondo della scommessa, in cui il fatto economico è ormai prevalente ed in cui lavorano decine di migliaia di persone.

Quindi, non sono completamente soddisfatto — tutt'altro — ma mi auguro che dagli incontri che si dice stiano avvenendo

in questo momento presso il ministero possa venire una nuova soluzione dei problemi dell'ippica.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 22 gennaio 1999, alle 9,30:

1. — Discussione della mozione in materia di addizionale IRPEF (Comino ed altri n. 1-00311).

2. — *Discussione della proposta di legge:*

ARMANI e VALENSISE: Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 6

settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (4023).

— *Relatore:* Armaroli.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 3451 — Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi (*approvato dal Senato*) (5328).

— *Relatore:* Guerzoni.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 19,20.